

Tribunale di Salerno, Sez. III, 25 ottobre 2012,  
Pres. Russo, Est. Jachia.

TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE TERZA CIVILE

in Camera di Consiglio, quale collegio fallimentare, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Salvatore Russo Presidente  
Dott. Giorgio Jachia Giudice Est.  
Dott. Maria Elena Del Forno

pronuncia il seguente

DECRETO

di autorizzazione allo scioglimento di contratto

di affitto di azienda

(ex artt. 161, comma VI, 169 bis l. fall.)

- letto il decreto in data 23 ottobre 2011 di fissazione di un termine per il deposito della domanda o di ammissione alla procedura di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione in relazione alla richiesta depositata in data 10 ottobre da:

I. s.p.a.

Con sede legale in (omissis)

In persona dell'amm. (omissis)  
presso i difensori avv.ti omissis

- letta la successiva istanza volta a richiedere al Collegio l'autorizzazione allo scioglimento del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con B.s.r.l. in data 6 luglio 2012 con atto autentificato dal notaio Pietro Ferrara, rep. 54025, racc. 7945;

- rilevato che la norma non indica un criterio in base al quale parametrare questo genere di autorizzazioni potendosi anche ritenere che si tratti di una mera presa d'atto di un diritto potestativo del debitore che sceglie di sciogliersi da un determinato rapporto giuridico nell'ambito di un proprio disegno imprenditoriale che nel caso del pre-concordato non è obbligatorio comunicare al Tribunale chiamato ad attendere il deposito del piano;

- rilevato che nel caso concreto la parte abbia data una spiegazione forte della convenienza ad assumere l'atto inerente all'inopportunità di continuare tale rapporto giuridico perché non più conveniente (per difficoltà nella riscossione dei canoni) e perché reputa più conveniente l'esercizio diretto dell'azienda;

- rilevato che emerge "ictu oculi" che il giudizio di convenienza (di spettanza in futuro dei creditori in ordine al piano) avrà come parametro il confronto tra l'ipotetica liquidazione fallimentare in cui tale bene, previo esercizio della revocatoria fallimentare, sarebbe parte del patrimonio attivo e il piano di concordato preventivo in cui è del tutto opportuno che il bene sia anch'esso parte immediata dell'attivo e non mediata attraverso un contratto di affitto di azienda;

- rilevato peraltro che potrebbe sorgere anche una problematica inerente la responsabilità civile e penale di chi ha affittato a terzi rami di azienda (nonché di chi ha con costui interagito) individuando un contraente inaffidabile, problematica che, pur rimanendo aperta trova comunque una sua delimitazione temporale con questa autorizzazione allo scioglimento di un contratto che potrebbe essere ritenuto produttivo di una lesione al patrimonio del debitore a danno dei creditori;

P.Q.M.

visti gli artt. 161, VI comma, e 169 bis L. Fall. autorizza I. s.p.a. allo scioglimento del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con Brl s.r.l. in data 6 luglio 2012 con atto autentificato dal notaio Pietro Ferrara, rep. 54025, racc. 7945;

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 25 ottobre 2012.

Provvedimento depositato in cancelleria in data 25 ottobre 2012

\*